



Determina N. 168 del Segretario Generale del 17/12/2014

UFFICIO: Ufficio Provveditorato

OGGETTO Procedura in economia ai sensi dell'art.125 comma 11 del D.Lgs.n.163/2006: affidamento diretto del servizio di facchinaggio per il triennio 2015-2017.

IL SEGRETARIO GENERALE

- richiamato il D.Lgs. n. 29/1993, nonché il successivo D.Lgs. n. 165/2001;
- visto lo Statuto dell'Ente camerale in vigore dal 5.5.1999, successivamente modificato ed integrato ed il Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi in vigore dal 5.7.2000 con le successive modifiche ed integrazioni, con i quali si dà attuazione ai principi contenuti nel Dlgs n.165/2001;
- vista la delibera di Giunta n.182 del 28.11.2013, con la quale viene ridefinito l'organigramma dell'Ente con decorrenza 1.01.2014, articolato in tre aree direzionali: Amministrativa, Regolazione del mercato – Registro imprese, Sviluppo economico;
- visto l'art.13 del D.P.R.n.254/2005;
- vista la delibera di Consiglio n.37 del 28.10.2013 di approvazione del programma pluriennale di attività 2014-2018;
- vista la delibera di Consiglio n.48 del 16.12.2013 di approvazione della relazione previsionale e programmatica 2014;
- vista la delibera di Consiglio n.49 del 16.12.2013 di approvazione del preventivo e del budget per l'esercizio 2014;
- vista la determina del Segretario generale n.175 del 16.12.2013 con la quale è stata assegnata ai dirigenti la competenza in ordine all'utilizzo delle risorse previste nei budget 2014;
- richiamato l'art.47, comma 1 del D.P.R.n.254/05 che dispone tra l'altro, che la scelta della forma di contrattazione è di competenza del Dirigente dell'area economico finanziaria, nel caso il Segretario generale;
- visto il nuovo regolamento interno sulla disciplina delle procedure in economia approvato dalla Giunta della Camera con la deliberazione n.92 del 20.06.2011 e ratificato dal Consiglio con deliberazione n.40 del 12.07.2011;
- vista la delibera di Giunta n.157 del 24 ottobre 2011 riguardante la modifica del regolamento interno sulla disciplina delle procedure in economia, adeguandolo ai limiti di legge circa gli affidamenti diretti riguardanti i servizi e le forniture di cui all'art.125 comma 11 del D.Lgs.n. 163/2006;
- richiamata anche la delibera di Giunta n.78 del 6 maggio 2014, con la quale il regolamento per l'acquisizione di forniture, servizi e per l'esecuzione dei lavori in economia, veniva aggiornato con le modifiche apportate dai D.L.n.52/2012, dal D.L.n.83/2012 e dal D.L.n.95/2012;
- visto e considerato il così detto "Decreto Sviluppo", che ha convertito con modifiche il D.L. 13 Maggio 2011 n.70 ed in particolar modo l'art.4 comma 2, lettera m-bis e comma 14-bis;



- vista la nota n.1251/2011 della Commissione Europea del 30.11.2011, che modifica le direttive 2004/17/Ce, 2004/18/Ce e 2009/81/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti;
- visto il D.Lgs.n.12 aprile 2006 n.163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture in attuazione delle direttive comunitarie 17/2004 e 18/2004”, come modificato dal D.L.12 Maggio 2006 n.173, convertito nella Legge 12 luglio 2006 n.228;
- visto il D.P.R.5 ottobre 2010 n.207, “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;
- visto l'art.7 comma 1 e 2 del D.L.n.52/2012, convertito nella Legge n.94/2012 con cui si dispone l'obbligo di ricorso per le forniture sotto soglia comunitaria al MePA;
- visto il D.L.n.179/2012, convertito nella L.221/2012, all'art.6 sui contratti delle Pubbliche Amministrazioni, all'art.9-bis sugli acquisti di software da parte delle P.A. e all'art.33-ter sull'anagrafe unica delle stazioni appaltanti;
- visto il D.Lgs.n.231/2002, modificato dal D.Lgs.n.192/2012, sui ritardi di pagamento delle transazioni commerciali;
- vista la Legge n.190/2012 per la prevenzione e repressione della corruzione nella Pubblica Amministrazione;
- visti gli artt. nn. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 in materia di obblighi di pubblicazione concernenti i contratti di lavori, servizi e forniture;
- vista la Legge di stabilità n.228/2012, nella parte relativa ad acquisti e locazione di immobili, ad acquisti di mobili e arredi da parte delle Pubbliche Amministrazioni e ad acquisti e noleggi di autovetture;
- considerato che il contratto in essere con l'impresa CO.FA.RI Soc.coop. per il servizio di facchinaggio, scade il 31.12.2014;
- atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal D.L.n.52/2012, convertito in Legge n.94/2012 e dal D.L.n.95/2012, convertito in Legge n.125/2012, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione, prevede che le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art.1 del D.Lgs.n.165/2001;
- la facoltà di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma e che la violazione di tale obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione MePA per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria e che la violazione di tale obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa;
- dato atto che, nel rispetto delle disposizioni di legge di cui sopra, la Camera di Commercio di Ravenna ha provveduto alla registrazione nel sistema delle convenzioni Consip S.p.A. e del MePA per le pubbliche amministrazioni;
- considerato che, per gli acquisti sotto soglia da effettuarsi attraverso il MePA, il sistema prevede la consultazione di un catalogo on line di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori e, pertanto, la possibilità di scegliere quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze attraverso le modalità di ordine diretto d'acquisto (OdA) e di richiesta d'offerta (RdO);
- dato atto che relativamente all'esigenza del servizio di facchinaggio in argomento è emerso che il servizio di facchinaggio è inserito nella Convenzione Consip “Servizi di Facility Management per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio, mentre non risulta alcun servizio nel MePA;



- valutata la non economicità di aderire alla convenzione Consip, in quando aderendo alla formula light della convenzione, questa vincola per un periodo minimo di anni 4 e a tre servizi obbligatori di cui uno di manutenzione che attualmente la Camera già dispone;
- evidenziato che in data 16.12.2014 protocollo n.13.444, CO.FA.RI. Cooperativa Facchini Riuniti Soc.Coop di Ravenna ha fatto pervenire un'offerta per il servizio di facchinaggio, per il triennio 2015/2017 confermando gli stessi importi del contratto in corso e prossimo alla scadenza, di fatto confermando quelli in vigore nel corso dell'anno 2010 e che per i prossimi anni applicherà esclusivamente l'adeguamento inflattivo;
- valutato positivamente il servizio sino ad oggi fornito da CO.FA.RI. Soc.Coop. di Ravenna impresa presente da anni e nota in ambito regionale;
- evidenziato che la procedura è stata registrata in data 12.11.2014 sul sito web dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, ottenendo il seguente **CIG: ZD611AFABF**;
- ritenuto quindi opportuno affidare direttamente, ai sensi dell'art.125 comma 11 del D.Lgs.n.163/2006, alla Cooperativa CO.F.A.RI. - Codice Fiscale 001761500399, il servizio di facchinaggio, per il periodo dal 01.01.2015 al 31.12.2017 alle tariffe concordate per il contratto ancora in corso e che scadrà a fine anno e confermate per il prossimo triennio per un costo complessivo stimato di circa Euro 12.000,00 oltre I.V.A.;
- considerato che per la natura della fornitura, nonché per le modalità di esecuzione e l'ammontare dell'importo si é ritenuto possibile evitare di richiedere all'aggiudicatario il deposito cauzionale;
- ritenuto di precisare che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Paola Morigi, Dirigente dell'Area Amministrativa dell'Ente camerale;
- premesso quanto sopra;

determina

1. di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art.10 del D.Lgs.n.163/2006 è la Dott.ssa Paola Morigi, Dirigente dell'Area Amministrativa dell'Ente camerale;
2. di prendere atto che l'oggetto del contratto è il servizio di facchinaggio, per il periodo dal 01.01.2015 al 31.12.2017;
3. di prendere atto che il valore economico del servizio ammonta a circa Euro 12.000,00 oltre I.V.A.;
4. di procedere alla scelta del contraente CO.FA.RI. Soc.Coop. con affidamento diretto, in considerazione delle caratteristiche della fornitura, delle positive esperienze intercorse in passato ed in quanto impresa conosciuta e affidabile a livello regionale;
5. di prendere atto che la norma di riferimento per la scelta del contraente è l'art.125 comma 11 del D.Lgs.n.163/2006;
6. di disporre l'utilizzo degli importi a copertura delle spese previste per l' anno 2015 con proprie determinazioni in seguito ad approvazione del bilancio preventivo e dei budget direzionali da parte della Giunta camerale;
7. di affidare direttamente a CO.FA.RI. Soc.Coop - Codice Fiscale 00176150399 il servizio di facchinaggio, accettando l'offerta datata 16.12.2014 (nostro protocollo di entrata n.13.444);
8. di effettuare il pagamento dell'importo presunto di Euro 12.000,00 oltre I.V.A. in seguito alla sottoscrizione del contratto utilizzando le somme prenotate con le determinazioni del Segretario Generale in corso di anno;



Camera di Commercio
Ravenna

9. la data di inizio fornitura nel 01.01.2015 e quella di termine 31.12.2017;
10. che le clausole ritenute essenziali sono la tipologia del servizio offerto, il corrispettivo dovuto ed i termini di pagamento;
11. di stabilire che la forma del contratto avvenga con scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art.1326 del C.C.;
12. di non richiedere il deposito cauzionale.

Ravenna, 17/12/2014

Documento Firmato Digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Paola Morigi